



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 – DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-272 del 03/10/2023

AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI N. 5.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ GENOVA PARCHEGGI S.P.A. IN FUNZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DELEGA ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PREDETTO ENTE DELLE FUNZIONI DI AGENZIA LOCALE DELLA MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. R. LIGURIA N. 33/2013 - APPROVAZIONE CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI PATTI PARASOCIALI.

Su proposta dell'Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzioni di Vice Sindaco: Pietro Piciocchi, e dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica: Matteo Campora;

Premesso che:

Genova Parcheggio S.p.A. (in seguito anche solo “*Genova Parcheggio*”, “*la società*” o “*l'Azienda*”) è una società *in-house* soggetta al controllo analogo congiunto dell'Ente (che detiene il 99,99% del suo capitale), dell'Istituto Giannina Gaslini e dell'Ospedale Policlinico San Martino. La società svolge, tra gli altri, il servizio di gestione della sosta in rotazione di superficie nel Comune di Genova e nelle aree degli altri Enti soci;

la società ha chiuso il bilancio 2022 con un utile di euro 102.144,00. Presenta un capitale sociale di euro 516.000,00 e un patrimonio netto al 31/12/2022 pari ad euro 2.701.850,00;

Visti:

l'art. 7, co. 1, lett. c) della Legge Regione Liguria n. 33/2013, che prevede che la Città Metropolitana di Genova e gli Enti di area vasta, “*nell'ambito della gestione dell'ATO, anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato*”;

l'indirizzo impartito dalla DCC n. 77/2022 (che ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune 2022) di rafforzare il ruolo di *player* strategico di Genova Parcheggio nell'ambito “*del sistema complessivo di mobilità integrata con particolare riferimento all'ambito del trasporto pubblico*”;

Dato atto che:

con nota n. protocollo della Città Metropolitana n. 52364 del 20/9/2023 (Allegato n. 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante), la Città Metropolitana di Genova (in avanti anche solo “*la Città Metropolitana*”) ha manifestato l’intenzione di costituire un’Agenzia Locale della Mobilità (in seguito anche solo “*Agenzia*”) ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. c) sopra richiamato, rappresentando di ritenere, all’esito delle verifiche svolte, Genova Parcheggi il soggetto più idoneo a ricoprire tale ruolo. Ciò premesso, ha manifestato l’interesse ad acquisire dal Comune n. 5.000 azioni di Genova Parcheggi e a modificare lo statuto e i patti parasociali in modo da esercitare il controllo analogo sulla società, funzionale a delegare a quest’ultima le funzioni di Agenzia;

con nota n. prot. 440095/23 del 25/9/2023 (Allegato n. 2 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante), la Civica Amministrazione, ritenuti condivisibili le motivazioni di pubblico interesse e il percorso delineati dalla Città Metropolitana, si è riservata di sottoporre l’operazione, così come proposta, all’approvazione dei competenti organi del Comune;

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24/2023 del 27/9/2023 (Allegato n. 3 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante), la Città Metropolitana ha dato corso all’intendimento manifestato con la sopra citata nota. In particolare, detta deliberazione ha disposto:

(i) di dare attuazione all’art. 7, co. 1, lett. c) della L.R. Liguria n. 33/2013, ponendo in essere gli atti necessari a individuare Genova Parcheggi quale Agenzia Locale di Mobilità per l’A.T.O. metropolitano di Genova e a delegarle le funzioni connesse all’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di TPL e la gestione dei contratti di servizio stipulati;

(ii) di procedere all’acquisto di n. 5000 azioni di Genova Parcheggi, per l’importo di 26.200 euro (pari a circa lo 0,969% del capitale), in subordine all’approvazione da parte del Comune delle modifiche allo statuto e ai patti parasociali che includano nell’oggetto sociale le attività di gestione dell’ATO proprie dell’Agenzia e consentano alla stessa Città Metropolitana di esercitare il controllo analogo congiuntamente con gli altri soci;

Rilevato che:

Genova Parcheggi presenta i requisiti previsti dalla normativa regionale per l’Agenzia, in quanto costituita in forma di Società per Azioni a capitale interamente pubblico e configurata come società *in-house*;

nella sopra citata Deliberazione (Allegato n. 3), la Città Metropolitana rappresenta le ragioni di pubblico interesse che, all’esito dell’istruttoria da essa svolta, la hanno condotta a individuare Genova Parcheggi come soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo di Agenzia della Mobilità, alla luce della pluridecennale esperienza nel settore della mobilità nell’ambito di affidamenti *in-house* e delle efficienze che l’operazione permette di generare, anche attraverso l’impiego di un veicolo societario preesistente in luogo di uno appositamente costituito;

l’ingresso della Città Metropolitana nell’azionariato di Genova Parcheggi e la conseguente delega a quest’ultima delle funzioni di Agenzia della Mobilità sono in linea con l’indirizzo impartito dalla sopra citata DCC n. 77/2022. Aggiungendo alle sue attuali funzioni quelle che le saranno delegate in qualità di Agenzia, la società potrà infatti rafforzare ulteriormente il proprio ruolo strategico nel governo del sistema della mobilità integrata, sia urbana che extra-urbana;

Considerato che:

a seguito della delega delle funzioni di Agenzia, oltre a proseguire le attività che svolge attualmente, Genova Parcheggio sarà adibita alla gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, nonché, fra gli altri, all'espletamento delle procedure di affidamento; al monitoraggio sulla qualità e la quantità delle prestazioni erogate dal soggetto affidatario; al supporto agli Enti Locali nella programmazione e pianificazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. Regione Liguria n. 33/2013;

in continuità con i criteri utilizzati in occasione della cessione di partecipazioni in Genova Parcheggio all'Istituto Giannina Gaslini e all'Ospedale Policlinico San Martino (disposte rispettivamente con la DCC n. 30/2018 e 85/2018), tenuto conto che anche in questo caso si tratta della vendita di azioni di una società *in-house* a un Ente pubblico per la realizzazione di attività correlate a servizi pubblici, si procederà alla determinazione dell'importo di vendita alla Città Metropolitana delle n. 5000 azioni di cui sopra (pari a circa lo 0,969% del capitale sociale) sulla base del patrimonio netto della società al 31/12/2022, per un valore di 5,24 euro ad azione;

le modifiche allo statuto (di cui allo schema allegato al presente provvedimento come parte integrante, Allegato n. 4 e riprodotte per comodità di lettura nel testo a fronte, Allegato n. 5 al presente provvedimento come parte integrante) e ai patti parasociali (di cui all'Allegato n. 6, parte integrante del presente provvedimento) proposte dalla Città Metropolitana, da deliberarsi a seguito del perfezionamento della vendita delle azioni in oggetto, sono strettamente funzionali: (i) ad ampliare l'oggetto sociale per ricomprendervi le funzioni che saranno delegate alla società in qualità di Agenzia; (ii) a fornire alla stessa Città Metropolitana gli strumenti per esercitare il controllo analogo sull'Azienda congiuntamente con gli altri Enti pubblici soci, con particolare riguardo alle funzioni delegate;

l'operazione di delega di funzioni prefigurata dalla Città Metropolitana nella delibera di cui sopra riguarda una *“maggiore efficienza operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata”*, oltre a un *“incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'IVA versata all'Erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio”*. Per quanto concerne il Comune di Genova, i predetti recuperi di risorse saranno oggetto di valutazione sulla base delle priorità dell'Ente e potranno essere destinati di volta in volta, ove necessario, al servizio di trasporto pubblico locale (servizi aggiuntivi, etc.);

Dato atto che:

la cessione di azioni di Genova Parcheggio alla Città Metropolitana non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 10 del T.U.S.P., in quanto si tratta di un trasferimento a favore di un Ente pubblico anziché di un soggetto privato, senza possibilità di arrecare pregiudizio alla concorrenza. L'art. 9.1.2 dello statuto di Genova Parcheggio prevede inoltre la possibilità di cedere a soggetti pubblici le azioni della società, previa delibera del Consiglio Comunale, senza diritto di prelazione per gli attuali soci;

l'atto (Allegato n. 3) con cui la Città Metropolitana ha deliberato l'acquisto delle predette azioni dovrà essere trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'art. 21*bis* della l. n. 287/1990 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, e

sarà soggetto al previo parere della Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e seguenti del d.lgs. n. 175/2016, che potrà essere reso entro il termine di 60 giorni;

Ritenuto pertanto di:

autorizzare la cessione alla Città Metropolitana di Genova di n. 5.000 azioni di Genova Parcheggi, al valore di patrimonio netto di 5,24 euro ciascuna, per l'importo complessivo di 26.200 euro, pari a circa lo 0,969% del capitale, in funzione dell'attribuzione alla società della delega di all'art. 7, co. 1, lett. c) della legge Regione Liguria n. 33/2013 in qualità di Agenzia della Mobilità di livello metropolitano;

subordinare la cessione di cui al punto precedente al rilascio del parere positivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero al mancato rilascio di un parere da parte della medesima Corte entro il termine di cui all'art. 5, co. 3 del d. lgs. n. 175/2016, nonché al decorso dei termini di legge per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della l. n. 287/1990 da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

dare atto che tutti gli oneri connessi alla cessione azionaria, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, fiscali e peritali, non saranno posti a carico del Comune di Genova;

assentire a che la Città Metropolitana di Genova, all'esito del perfezionamento della cessione di azioni di cui ai punti precedenti, deleghi a Genova Parcheggi le funzioni di Agenzia della Mobilità di cui all'art. 7, co. 1, lett. c) della legge Regione Liguria n. 33/2013, tenuto conto che dall'analisi contenuta nella sopra citata delibera della stessa Città Metropolitana (Allegato n. 3) si evince che l'impatto economico-finanziario della delega in oggetto è stato positivamente valutato dal predetto Ente, impartendo l'indirizzo che l'esercizio delle funzioni delegate non dovrà recare pregiudizio agli equilibri aziendali della società e tenendo ferme le priorità in termini di programmazione del Comune di Genova come meglio esplicitate in precedenza;

approvare, all'esito del perfezionamento della cessione di azioni di cui ai punti precedenti, lo schema dello statuto (Allegato n. 4) di Genova Parcheggi, dando mandato al Sindaco o a un suo delegato a intervenire nell'assemblea straordinaria della società per esprimere voto favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, autorizzandolo sin d'ora ad apportare agli atti di cui sopra le modifiche non sostanziali e/o di adeguamento normativo che si rendessero necessarie, e di approvare lo schema dei patti parasociali (Allegato n. 6), autorizzando il Sindaco o un suo delegato alla loro sottoscrizione, nonché ad apportare agli stessi le modifiche non sostanziali e/o di adeguamento normativo che si rendessero necessarie;

dare mandato al *management* di Genova Parcheggi ad aggiornare la Relazione Previsionale Aziendale della società;

Visti:

la Legge Regione Liguria n. 33/2013;

il d.lgs. n. 175/2016;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Lorenzo Canali, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, primo comma del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:

1. autorizzare la cessione alla Città Metropolitana di Genova di n. 5.000 azioni di Genova Parcheggi, al valore di patrimonio netto di 5,24 euro ciascuna, per l'importo complessivo di 26.200 euro, pari a circa lo 0,969% del capitale, in funzione dell'attribuzione alla società della delega di all'art. 7, co. 1, lett. c) della legge Regione Liguria n. 33/2013 in qualità di Agenzia della Mobilità di livello metropolitano;
2. subordinare la cessione di cui al punto precedente al rilascio del parere positivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero al mancato rilascio di un parere da parte della medesima Corte entro il termine di cui all'art. 5, co. 3 del d. lgs. n. 175/2016, nonché al decorso dei termini di legge per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della l. n. 287/1990 da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
3. dare atto che tutti gli oneri connessi alla cessione azionaria, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, fiscali e peritali, non saranno posti a carico del Comune di Genova;
4. assentire a che la Città Metropolitana di Genova, all'esito del perfezionamento della cessione di azioni di cui ai punti precedenti, deleghi a Genova Parcheggi le funzioni di Agenzia della Mobilità di cui all'art. 7, co. 1, lett. c) della legge Regione Liguria n. 33/2013, con l'indirizzo che l'esercizio delle funzioni delegate non dovrà recare pregiudizio agli equilibri aziendali della società e tenendo ferme le priorità in termini di programmazione del Comune di Genova come meglio esplicitate in premessa;
5. approvare, all'esito del perfezionamento della cessione di azioni di cui ai punti precedenti, lo schema dello statuto (Allegato n. 4) di Genova Parcheggi, dando mandato al Sindaco o a un suo delegato a intervenire nell'assemblea straordinaria della società per esprimere voto favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, autorizzandolo sin d'ora ad apportare agli atti di cui sopra le modifiche non sostanziali e/o di adeguamento normativo che si rendessero necessarie, e di approvare lo schema dei patti parasociali (Allegato n. 6),

autorizzando il Sindaco o un suo delegato alla loro sottoscrizione, nonché ad apportare agli stessi le modifiche non sostanziali e/o di adeguamento normativo che si rendessero necessarie;

- 6.dare mandato al *management* di Genova Parcheggi ad aggiornare la Relazione Previsionale Aziendale della società;
- 7.provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 8.dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-272 DEL 03/10/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI N. 5.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ GENOVA PARCHEGGI S.P.A. IN FUNZIONE DELL'ATTTRIBUENDA DELEGA ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PREDETTO ENTE DELLE FUNZIONI DI AGENZIA LOCALE DELLA MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. R. LIGURIA N. 33/2013 - APPROVAZIONE CONSEQUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI PATTI PARASOCIALI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Nota Città Metropolitana
- 2) Nota Comune Genova
- 3) Delibera Città Metropolitana
- 4) Schema Statuto
- 5) Statuto – testo a fronte
- 6) Patti Parasociali

Il Dirigente
[Dott.ssa Nadia Magnani]

Protocollo n. 52364
Classificazione 01.06
Fascicolo 59
Prof. prec. n.
Servizio
Genova, 20/9/2023

Al Sindaco del Comune di Genova

Al Vice Sindaco del Comune di Genova

OGGETTO: Richiesta acquisto pacchetto azionario di Genova Parcheggio S.p.A preve modifiche statutarie, per delega funzione di gestione del contratto di servizio del TPL.

Gli Uffici della Città Metropolitana di Genova, con la collaborazione di quelli del Comune di Genova, hanno in questi mesi valutato, tenendo conto delle diverse istanze politiche, l'opportunità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 7, comma I, lettera c) della Legge Regionale Liguria 33/2013. Detta norma prevede la possibilità, per la Città Metropolitana di Genova, quale ente di governo dell'ATO del Trasporto pubblico locale, di esercitare le proprie funzioni, nell'ambito della gestione dell'ATO, anche attraverso la costituzione di un'Agenzia Locale di Mobilità di livello metropolitano in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house.

Alla luce degli approfondimenti fatti è emerso che una "gestione imprenditoriale" delle attività legate al governo dell'ATO del trasporto pubblico locale, consenta la realizzazione concreta del vantaggio di efficienza e di economicità. I benefici derivanti dall'utilizzo di un'Agenzia della Mobilità derivano infatti sia da una potenzialmente miglior efficienza operativa nella gestione del Contratto di Servizio garantita da una società di funzione, sia dal sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di TPL grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'IVA versata all'Erario.

L'opzione di utilizzo di una Società esistente inoltre è oggettivamente una scelta economicamente e organizzativamente conveniente, poiché permette di minimizzare i costi di gestione già assorbiti in grandissima parte dalle funzioni esistenti ante Agenzia, e garantisce la flessibilità ed il dinamismo tipici di una società privata, ancorché a capitale pubblico.

Per tale ragione è stata coinvolta nel tavolo di lavoro Genova Parcheggio S.p.A., idoneo soggetto attivo sul territorio di riferimento, (esclusa l'Azienda Mobilità e Trasporti AMT destinataria dei contributi per i servizi erogati), costituito in forma di S.p.A., interamente partecipato da Enti Pubblici e operativo da oltre due decenni nell'area della Mobilità con affidamento in house providing. La predetta società ha pertanto elaborato un business plan in cui

sono evidenziate le economie di scala che si possono ottenere grazie alla capacità della stessa di assorbire le attività dell'Agazia, non solo mantenendo l'attuale equilibrio economico finanziario, ma minimizzando la crescita dei costi fissi, crescita che attiene pressoché esclusivamente all'inserimento di alcune risorse umane tecnicamente specializzate nel nuovo servizio e destinate ad integrare le risorse interne che saranno adeguatamente formate e destinate all'attività in oggetto.

Per dare attuazione al progetto come delineato dagli Uffici sarà necessario procedere in primo luogo alla modifica statutaria della società Genova Parcheggio SpA, affinché possa contemplare nel proprio oggetto sociale le attività di gestione dell'ATO e, previa compartecipazione al capitale sociale da parte di Città Metropolitana, possa essere consentito a quest'ultima il controllo analogo per concretizzare i requisiti dell'in house.

Se il Comune di Genova condividerà questo importante obiettivo, impegnandosi ad apportare allo statuto societario le modifiche strettamente necessarie per consentire la delega delle funzioni, come elaborate dal gruppo di lavoro, Città Metropolitana intenderebbe acquisire una partecipazione di 5.000 azioni (pari a circa al 1%) per un importo di € 26.200,00, considerato che la società ci risulta avere un patrimonio netto di € 2.701.850,00 e n. 516.000 azioni.

La Città Metropolitana potrà quindi provvedere alla delega della funzione di regolazione del trasporto pubblico, ovviamente a condizione del mantenimento dell'esercizio del potere di indirizzo, di direzione e di vigilanza sulla neocostituita Agazia per tale ambito, secondo modalità dettagliate in uno specifico atto di regolamentazione e con una spesa quantificata da Genova Parcheggio in uno specifico conto economico.

Auspiciando un positivo riscontro, sarà necessario uno stretto coordinamento per definire puntualmente il percorso amministrativo che coinvolgerà gli organi consiliari della Città Metropolitana e del Comune, e che poi sarà assoggettato, per quanto riguarda gli atti di competenza di questo ente, al parere della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del Dlgs.175/2016.

Claudio Garbarino
*Consigliere Delegato al Trasporto pubblico locale e mobilità
sostenibile - Piano strategico*





COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 440095/23

Genova, 25/09/2023

Al Consigliere Delegato al Trasporto Pubblico Locale
e Mobilità Sostenibile - Piano Strategico
della Città Metropolitana di Genova
Claudio Garbarino

SEDE

Oggetto: richiesta di acquisto di un pacchetto azionario di Genova Parcheggi S.p.A. per la delega delle funzioni di gestione del contratto di servizio del TPL

Gentilissimo,

faccio seguito alla nota Vostro protocollo n. 52364 del 20/9/2023 di pari oggetto.

Alla luce delle ragioni di pubblico interesse richiamate in tale nota e vista la legge della Regione Liguria n. 33/2013, ritengo condivisibili le motivazioni e il percorso delineati nella predetta nota per l'attribuzione a Genova Parcheggi S.p.A. del ruolo di Agenzia Locale di Mobilità di livello metropolitano. Questa Amministrazione si attiverà pertanto per sottoporre l'operazione, così come proposta, all'approvazione degli organi competenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Pietro Piciocchi
Vice Sindaco
Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici,
Opere strategiche infrastrutturali,
Rapporti con i Municipi
(documento firmato digitalmente)



Comune di Genova
Vice Sindaco
Assessorato a Bilancio, Lavori Pubblici,
Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi
Via Garibaldi 9, Palazzo Albini, VI Piano Lato Ponente
Stanza 605, 16124 Genova
Tel 0105572731 – 72345 - 72992
segreteria.vicesindaco@comune.genova.it





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio metropolitano
Segreteria e Direzione Generale

N. 24/2023 del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano

ADUNANZA DEL 27/09/2023

**OGGETTO: ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE IN GENOVA PARCHEGGI SPA
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA'
DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C)
DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013.**

Il giorno 27 settembre 2023 alle ore 15:30 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

MARCO BUCCI	Presente	FABRIZIO PODESTA'	Presente
DANIELA BOTTA	Assente	GABRIELE REGGIARDO	Presente
MARIAJOSE' BRUCCOLERI	Presente	LAURA REPETTO	Assente
LUCA COSTA	Presente	GIACOMO ROBELLO	Presente
STEFANO DAMONTE	Presente	ANDREA ROSSI	Presente
SIMONE FRANCESCHI	Presente	ANTONIO SEGALERBA	Presente
CARLO GANDOLFO	Presente	FRANCO SENAREGA	Presente
CLAUDIO GARBARINO	Presente	GIORGIO TASSO	Presente
MARIA GRAZIA GRONDONA	Presente	CLAUDIO VILLA	Assente
MARIA CATERINA PERAGALLO	Presente		

Assenti: 3, Daniela Botta, Laura Repetto, Claudio Villa.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Maria Concetta Giardina.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Marco Bucci in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere Claudio Garbarino, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto l'articolo 73 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevedeva la possibilità di tenere le sedute dei Consigli delle Città metropolitane in videoconferenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

Dato atto che questa Amministrazione ha previsto con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 disposizioni integrative specifiche per svolgere in modalità telematica e mista le sedute del Consiglio metropolitano;

Considerato che, come confermato anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno numero 33/2022, le sedute possono tenersi con tali modalità anche dopo la cessazione dello stato di emergenza purché sia stata prevista apposita disciplina;

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità mista, in presenza e video/audio conferenza, nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Visto il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Precisato che la presente proposta di delibera verrà sottoposta alla consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 175/2016;

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Genova è Ente di Governo del trasporto terrestre e marittimo nell'ambito territoriale identificato dall'art. 9 comma 1 lett.b) della Legge Regionale Liguria n.33/2013, e coincidente con il territorio metropolitano, assumendo in tale funzione la titolarità delle competenze definite dall'art. 7 della legge citata;
- la Città Metropolitana di Genova, nel rispetto della specifica disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, ha già disposto l'affidamento *in house* ad A.M.T. S.p.a dei servizi di t.p.l. per l'A.T.O. di competenza; in particolare: a) con atto n. 2588 del 14.12.2018 in relazione al lotto 1 ex bacino GU, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029; b) con atto n. 1169 del 26.06.2020 in relazione al lotto 2 ex bacino TG, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2030;
- la Città Metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di competenza, esercita le proprie funzioni, ai sensi della lett.c) del comma 1 dell'art.7 della Legge Regionale Liguria n.33/2013: " *anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni;*
- l'attuazione della disposizione normativa di cui al precedente capoverso in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale (t.p.l.), che, appunto, consente la costituzione di "Agenzie Locali di Mobilità" a cui delegare le funzioni di affidamento dei servizi di t.p.l. e di gestione dei relativi contratti di servizio -anche quelli già in essere -si ritiene possa generare una maggiore efficienza operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

Dato atto che ex art. 7, comma 1, lett.c) della Legge regionale 33/2013 l'istituenda Agenzia Locale di Mobilità potrà essere individuata attraverso la costituzione di una nuova società o mediante l'utilizzo di una società già esistente purché in possesso dei requisiti normativamente previsti e, cioè *“forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house”*;

Rilevato che:

- la società “Genova parcheggi S.p.a.” potrebbe soddisfare i requisiti normativamente previsti ex art. 7, comma 1, lett. c) della Legge regionale 33/2013, in caso di acquisizione di una partecipazione societaria della medesima da parte della Città Metropolitana di Genova e conseguente esercizio su di essa da parte dell'Ente metropolitano di apposito “controllo analogo” proprio, appunto, dei soggetti in house ;
- l'opzione di utilizzo di una società già esistente risulta, in generale, la scelta più conveniente in quanto permette di minimizzare i costi connessi alla costituzione di una nuova Società, e, con riguardo specifico a “Genova parcheggi S.p.a.”, risulta una scelta opportuna alla luce della comprovata esperienza ventennale della società nella gestione dei servizi pubblici connessi alla mobilità in uno con la solidità finanziaria della medesima.

Valutata quindi la necessità di procedere all'acquisizione di un pacchetto di azioni della società “Genova parcheggi S.p.a.”, previa modifica dell'attuale statuto sociale e previa definizione di idonei patti parasociali, al fine di rendere compatibile l'oggetto sociale allo svolgimento delle attività delegate ed altresì realizzare il “controllo analogo” da parte di Città Metropolitana, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico costituito da dirigenti e funzionari della Città Metropolitana e del Comune di Genova, al fine di predisporre, tenendo conto delle diverse istanze politiche e dei dati comunicati dalla Società Genova Parcheggi SpA, le possibili modifiche allo Statuto societario ed ai Patti parasociali per rendere possibile una soluzione organizzativa in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013;

Ricordato che:

- con nota prot. 52364 del 20/09/2023 indirizzata al Comune di Genova, azionista di maggioranza di “Genova parcheggi SpA.”, la Città Metropolitana di Genova ha formalizzato l'intendimento di dare attuazione alla previsione organizzativa in materia di t.p.l. di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013;
- con nota del 25/9/2023 (acquisita al prot. n. 53511/2023) il Comune di Genova ha comunicato la disponibilità all'alienazione di una propria quota societaria al prezzo di euro 5,24 ad azione, con riferimento al valore del patrimonio netto al 31/12/2022 di € 2.701.850,00 su un totale di 516.000 azioni, per un pacchetto di 5.000 azioni pari a circa l' 1% del capitale sociale, per un valore di a € 26.200,00, oltre alla disponibilità a modificare lo Statuto e i patti parasociali di Genova parcheggi SpA nelle versioni allegate alla nota metropolitana prot. n. 52730 del 21/09/2023;

VISTI i seguenti documenti:

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale (**All. n. 1**);
2. Patti parasociali per il controllo analogo dei soci (**All. n. 2**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

3. Atto di indirizzo per la regolamentazione della delega di funzioni ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art.7 della L.R. Liguria 33/2013 (**All. n. 3**);

DATO ATTO che lo Statuto di Genova Parcheggi e i Patti parasociali sono stati integrati e modificati nel testo allegato sub. n. 1 e n. 2 al fine di rendere compatibile l'oggetto sociale con lo svolgimento delle attività sottese alla delega e altresì consentire a Città Metropolitana di Genova di esercitare sulla società il controllo analogo conformemente a quanto disposto dagli artt. 16 del Dlgs.175/2026 e 7, comma 1, lett. c), della L.R Liguria 33/2013; in particolare, il controllo analogo congiunto dell'Ente Metropolitano emerge dalle seguenti disposizioni:

- art. 30 dello Statuto, rubricato "*controllo analogo*", la cui lettera e) prevede l'adozione unilaterale da parte di Città Metropolitana dei contenuti della delega, con esclusione, pertanto, del coinvolgimento di altri soci e della stessa Genova Parcheggi S.p.a. garantendo così l'esclusività del controllo in relazione alle funzioni delegate anche in presenza di una partecipazione esigua al capitale sociale (si cfr. anche il nuovo art. 8.3 dei patti parasociali che reca analoga previsione);
- artt. 3 e 4 dei patti parasociali, rubricati, rispettivamente, "*modalità di esercizio del controllo analogo*" e "*assemblea di coordinamento*", che prevedono il controllo in termini preventivi, concomitanti e successivi, oltre a prevedere un'Assemblea di coordinamento che determina gli indirizzi della società e nella quale nessuna deliberazione avente ad oggetto le funzioni delegate dalla Città Metropolitana di Genova può essere assunta senza la votazione favorevole dell'Ente metropolitano, così impedendo che anche un'esigua partecipazione al capitale sociale possa attenuare e/o pregiudicare il controllo dell'Ente sulla società;

DATO ATTO altresì che l'Atto di indirizzo per la delega delle funzioni come nel testo allegato sub. n. 3 è coerente ed in linea con quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett.c) della LR Liguria 33/2013 e che nel medesimo sono dettagliatamente indicati le funzioni delegate e le funzioni che restano di competenza esclusiva della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO che l'acquisto di partecipazioni da parte di un'amministrazione pubblica in società a totale o parziale partecipazione pubblica è disciplinato dal decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 che agli artt.4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Omissis commi 5- 9-quater

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

VISTA la Relazione tecnico illustrativa relativa all'operazione societaria posta in essere ed alla sua sostenibilità, (**All. n. 4**), la quale ultima, redatta analizzando la "Analisi della situazione aziendale propedeutica all'evoluzione di Genova Parcheggi SpA in Agenzia della Mobilità", il bilancio chiuso al 31.12.2022 e la nota integrativa di Genova Parcheggi SpA, contiene tutti gli elementi volti ad assolvere all'obbligo di motivazione analitica di cui all'art.5 citato con riferimento:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.4;
- alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- alla compatibilità con le norme dei trattati europei in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato all'impresa.

VISTO altresì il "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega" (**All. n. 5**), da cui emerge in via previsionale il valore economico dell'attività di gestione della delega e i costi connessi all'esercizio della medesima, i cui aggiornamenti Città Metropolitana di Genova si riserva di esaminare annualmente al fine di verificarne la congruità oltre a riservarsi la verifica a consuntivo della spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, , nell'ambito del controllo analogo ex art. art. 4, comma 5.4, dei Patti parasociali, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 n.3) del D.lgs.267/2000, relativamente alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la presente proposta è stata sottoposta a pubblica consultazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 21/09/2023;

CONSIDERATO che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

- il T.U. delle Società Partecipate D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.;
- il Dlgs. 201/2023 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto metropolitano e i regolamenti applicabili;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla dott.ssa Maria Concetta Giardina responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Atteso che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare il cui esito di esame istruttorio è allegato alla presente;

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare attuazione all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013 in materia di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.), ponendo in essere gli atti necessari ad individuare "Genova Parcheggi S.p.a." quale "Agenzia Locale di Mobilità" per l'A.T.O. metropolitano di Genova a cui delegare le funzioni connesse all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di TPL e la gestione dei contratti di servizio stipulati, ivi compresi quelli già attualmente in essere e richiamati nelle premesse del presente atto;
- 3) di approvare ed autorizzare conseguentemente l'acquisto di n. 5.000 azioni di Genova parcheggi S.p.a per l'importo di € 26.200 pari a circa l'1% del capitale sociale, con imputazione della spesa da impegnare successivamente alla delibera di variazione di bilancio, che presenta sufficiente disponibilità, precisandosi che tale acquisto azionario risulta subordinato all'approvazione da parte del Comune di Genova delle modifiche dello Statuto e dei patti parasociali nelle versioni allegate alla nota prot. n. 52730 del 21/09/2023 al medesimo trasmessa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

- 4) di approvare lo “statuto” di Genova parcheggi S.p.A. nel testo allegato sub n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 5) di approvare i “Patti parasociali”, nel testo allegato allegato sub n. 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima,
- 6) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato ad approvare nell’Assemblea Straordinaria appositamente convocata il nuovo Statuto di “Genova Parcheggi S.p.a.”, autorizzandolo fin d’ora ad assentire alle eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- 7) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato a sottoscrivere i Patti parasociali, provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;
- 8) di prendere atto della “Relazione tecnico illustrativa” relativa all’operazione societaria posta in essere con il presente atto ed alla sua sostenibilità economico finanziaria, nel testo allegato sub n. 4 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, la quale ultima assolve all’obbligo di motivazione analitica di cui all’art.5 del Dlgs.175/2016;
- 9) di approvare il “Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l’esercizio della delega” (All. n. 5), da cui emerge in via previsionale il valore economico dell’attività di gestione della delega e i costi connessi all’esercizio della medesima, i cui aggiornamenti Città Metropolitana di Genova si riserva di esaminare annualmente al fine di verificarne la congruità oltre a riservarsi la verifica a consuntivo della spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, , nell’ambito del controllo analogo ex art. art. 4, comma 5.4, dei Patti parasociali, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale;
- 10) di approvare il documento denominato “Atto di indirizzo per la regolamentazione della delega di funzioni”, nel testo allegato allegato sub n. 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, sulla cui base il Responsabile della Direzione “Territorio e Mobilità” della Città Metropolitana di Genova, con apposito provvedimento amministrativo, formalizzerà la delega di funzioni ex art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013 nei confronti di Genova Parcheggi S.p.a.al termine del procedimento volto all’acquisto delle partecipazioni azionarie della Società da parte della Città Metropolitana di Genova e successivamente all’intervenuta approvazione delle modifiche statutarie di cui al precedente punto 4 e all’intervenuta sottoscrizione dei Patti Parasociali di cui al precedente punto 5;
- 11) di autorizzare il Responsabile della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, ad apportare modifiche e/o integrazioni non sostanziali all’atto di cui al precedente punto 10;
- 12) di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Metropolitano è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

13) di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, al fine della verifica della conformità della presente deliberazione a quanto disposto dagli articoli 4, 5 comma 1 e 2, 7 e 8 del D. Lgs. 175/2016 ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il seguente esito:

Favorevoli	Contrari	Astenuti
Bucci Marco; Gandolfo Carlo; Garbarino Claudio; Peragallo Maria Caterina; Podestà Fabrizio; Reggiardo Gabriele; Robello Giacomo; Rossi Andrea; Segalerba Antonio; Senarega Franco; Tasso Giorgio;		Bruccoleri Mariajosé; Costa Luca; Damonte Stefano; Franceschi Simone; Grondona Maria Grazia;
Tot. 11	Tot. 0	Tot. 5

In virtù dell'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati divenuta deliberazione n.24/2023.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Approvato e sottoscritto
La SEGRETARIA GENERALE
Maria Concetta Giardina
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
Marco Bucci
con firma digitale

SCHEMA DI STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale, domicilio

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Genova Parcheggi- Società per Azioni" (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci.
- 1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Sede

- 2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.
- 2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

- 3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.
- 3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- 3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

- 4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha quale oggetto sociale:
 - 1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;
 - 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;
 - 3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabilità;
 - 4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "bike sharing";
 - 5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali

la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;

- 6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;
- 7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;
- 8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;
- 9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;
- 10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;
- 11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;
- 12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;
- 13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;
- 14) gestione del contratto di servizio di cui all'art. 15 L.R. Lig. 33/2013 e supporto al monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
- 15) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione e pianificazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. Lig. 33/2013;
- 16) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 L.R. Lig. 33/2013;
- 17) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzate al trasporto pubblico locale e alla mobilità di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società e, in genere, progettazione di modifiche delle reti favorendo forme di sostenibilità a ridotto impatto ambientale;
- 18) espletamento delle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in riferimento all'ambito di cui all'art. 9 L.R. Lig. 33/2013 secondo la normativa di riferimento vigente;
- 19) Partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale nonché la pianificazione, il reperimento e la rendicontazione delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali;
- 20) supporto alla sperimentazione e all'implementazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del Trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, anche con riferimento alle nuove tecnologie;
- 21) attività tecnico-amministrative correlate alle funzioni di cui all'art. 7 L.R. Lig. 33/2013, definite ed esplicitate nell'atto di regolazione della delega;

4.2 La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare, rispetto alle attività di cui sopra.

4.3 La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.

4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi

degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

4.5 Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, anche mediante delega di funzioni, dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.7 La società potrà anche svolgere:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extra-tributarie del Comune di Genova, ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitino il controllo analogo sulla società, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle normative vigenti;
- b) l'attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al punto a) a favore di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 516.000= (cinquecentosedicimila virgola zero) ed è suddiviso in numero 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, (uno) cadauna.

6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuale aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3. Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt.1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni - in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società in house o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere azioni a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normative vigente.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;

- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, e della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (ii) nei restanti casi, i soci Enti Pubblici nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c.

15.4. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.5. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Collegio Sindacale compierà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.6. Compiti dell'Organo Amministrativo

15.6.1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società

e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.7. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.8. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Articolo 16 - Deleghe

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trasciversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore, ma comunque di maggioranza. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.2. I sindaci durano in carica tre esercizi.

21.3. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale

22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,
- b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d).

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe

benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale

26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione Degli indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministrativo predispose una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Bilancio e relazioni - controllo analogo

Articolo 30 - Controllo analogo

30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

a. mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci;

b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27

c. mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;

d. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art.4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

e. mediante la definizione unilaterale dei contenuti della delega di funzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) L.R. Lig. 33/2013 che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicuri all'Ente delegante un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati e alle funzioni a essa delegate, nonché a fornire le seguenti informative:

-comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera, nonché di quello relativo alle funzioni delegate alla società medesima;

- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;

- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31

- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.3 In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società, nonché all'esercizio delle funzioni a essa delegate. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi

aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di Esercizio.

31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

* conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

* controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

* codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

* programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

31.3. La relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33 - Foro competente

33.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

MODIFICA DELLO STATUTO

STATUTO SOCIALE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TITOLO I Denominazione, sede, durata, oggetto sociale, domicilio</p>	<p>TITOLO I Denominazione, sede, durata, oggetto sociale, domicilio</p>
<p>Articolo 1 - Denominazione 1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Genova Parcheggi- Società per Azioni" (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci. 1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 2 - Sede 2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta. 2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia. 2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 3 - Durata 3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte. 3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci. 3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 4 - Oggetto sociale 4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto</p>	<p>Articolo 4 - Oggetto sociale</p>

dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha quale oggetto sociale:	4.1 INVARIATO
1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;	1) INVARIATO
2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;	2) INVARIATO
3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabilità;	3) INVARIATO
4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del “car sharing” e del “bike sharing”;	4) INVARIATO
5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;	5) INVARIATO
6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;	6) INVARIATO
7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;	7) INVARIATO
8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;	8) INVARIATO
9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;	9) INVARIATO
10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;	10) INVARIATO

11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;

12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;

13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;

11) INVARIATO

12) INVARIATO

13) INVARIATO

14) gestione del contratto di servizio di cui all'art. 15 L.R. Lig. 33/2013 e supporto al monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;

15) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione e pianificazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. Lig. 33/2013;

16) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 L.R. Lig. 33/2013;

17) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzate al trasporto pubblico locale e alla mobilità di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società e, in genere, progettazione di modifiche delle reti favorendo forme di sostenibilità a ridotto impatto ambientale;

18) espletamento delle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in riferimento all'ambito di cui all'art. 9 L.R. Lig. 33/2013 secondo la normativa di riferimento vigente;

19) Partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale nonché la pianificazione, il reperimento e la rendicontazione delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali;

	<p>20) supporto alla sperimentazione e all'implementazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del Trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, anche con riferimento alle nuove tecnologie;</p> <p>21) attività tecnico-amministrative correlate alle funzioni di cui all'art. 7 L.R. Lig. 33/2013, definite ed esplicitate nell'atto di regolazione della delega;</p>
<p>4.2 La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare, rispetto alle attività di cui sopra.</p>	<p>4.2 INVARIATO</p>
<p>4.3 La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.</p>	<p>4.3 INVARIATO</p>
<p>4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.</p>	<p>4.4 INVARIATO</p>
<p>4.5 Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.</p>	<p>4.5 INVARIATO</p>
<p>4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o</p>	<p>4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, anche mediante delega di funzioni, dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa</p>

<p>altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>4.7 La società potrà anche svolgere:</p> <p>a) la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extra-tributarie del Comune di Genova, ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitino il controllo analogo sulla società, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle normative vigenti;</p> <p>b) l'attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al punto a) a favore di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali</p>	<p>4.7 INVARIATO</p>
<p>Articolo 5 - Domicilio</p> <p>5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI Articolo 6 - Capitale sociale</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 516.000= (cinquecentosedicimila virgola zero) ed è suddiviso in numero 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, (uno) cadauna.</p> <p>6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuale aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.</p> <p>6.3. Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dalla normativa vigente.</p>	

<p>Articolo 7 - Azioni</p> <p>7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.</p> <p>7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.</p> <p>7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 8 - Obbligazioni</p> <p>8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento</p> <p>9.1. Trasferimento delle azioni.</p> <p>9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt.1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").</p> <p>9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni - in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società in house o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.</p>	<p>INVARIATO</p>

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei

confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata

a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere azioni a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normativa vigente.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle

azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

INVARIATO

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

INVARIATO

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

INVARIATO

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

INVARIATO

13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

INVARIATO

14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

INVARIATO

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, e della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (ii) nei restanti casi, i soci Enti Pubblici nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c.

15.4. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.5. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Collegio Sindacale compierà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.6. Compiti dell'Organo Amministrativo

15.6.1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente

Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.7. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.8. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Articolo 16 - Deleghe

INVARIATO

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da

quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

INVARIATO

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

INVARIATO

<p>18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova.</p>	
<p>18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.</p>	
<p>Art. 19 - Compensi e rimborso spese</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.</p>	
<p>19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	
<p>19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.</p>	
<p>19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.</p>	
<p>Articolo 20 - Rappresentanza legale</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.</p>	
<p>TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p>	
<p>Articolo 21 - Composizione e Nomina</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>21.1. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci</p>	

effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore, ma comunque di maggioranza. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.2. I sindaci durano in carica tre esercizi.

21.3. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale

INVARIATO

22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI
BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO
ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

INVARIATO

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

INVARIATO

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:
a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

INVARIATO

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d).

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al

personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;
f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale

INVARIATO

26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

INVARIATO

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici,

<p>patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.</p>	
<p>Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.</p>	
<p>28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.</p>	
<p>Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione Degli indirizzi e degli obiettivi strategici</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.</p>	
<p>TITOLO VI Bilancio e relazioni - controllo analogo</p>	<p>TITOLO VI Bilancio e relazioni - controllo analogo</p>
<p>Articolo 30 - Controllo analogo</p>	<p>Articolo 30 - Controllo analogo</p>
<p>30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:</p>	<p>30.1 INVARIATO</p>
<p>a. mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci;</p>	<p>a. INVARIATO</p>
<p>b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27</p>	<p>b. INVARIATO</p>
<p>c. mediante le decisioni riservate</p>	<p>c. INVARIATO</p>

all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;

d. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;

- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;

d. INVARIATO

e. mediante la definizione unilaterale dei contenuti della delega di funzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) L.R. Lig. 33/2013 che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicuri all'Ente delegante un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo

il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati e alle funzioni a essa delegate, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera, nonché di quello relativo alle funzioni delegate alla società medesima;

- INVARIATO

<p>- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31</p> <p>- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.</p> <p>30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.</p>	<p>- INVARIATO</p> <p>- INVARIATO</p> <p>30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società, nonché all'esercizio delle funzioni a essa delegate. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.</p>
<p>Articolo 31 - Relazione sul governo societario</p> <p>31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di Esercizio.</p> <p>31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> * conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni; * controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa; * codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; * programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione 	<p>INVARIATO</p>

PATTI PARASOCIALI

Premesso che:

a) il Capitale sociale della Società è attualmente pari a Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila,00), diviso in 516.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:

- Comune di Genova è titolare di n. 510.998 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondenti al 99,03% del Capitale della stessa;

- Istituto Giannina Gaslini è titolare di n. 1 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo 0,0002% del Capitale della stessa;

- Ospedale Policlinico San Martino è titolare di n. 1 azioni Ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo 0,0002% del Capitale della stessa;

- Città Metropolitana di Genova è titolare di n. 5.000 azioni Ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo 0,969 % del Capitale della stessa;

b) i Soci sottoscrittori (in seguito, intesi collegialmente, "Soci"), intendono sottoscrivere dei Patti Parasociali (in seguito i "Patti Parasociali") al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" congiunto sulla Società;

c) oltre al Comune di Genova, all'Istituto Gaslini, all'Ospedale Policlinico San Martino e alla Città Metropolitana di Genova possono detenere azioni della Società altri Enti pubblici che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla Società. E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società;

d) La Società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali affidate dai Soci, potendo altresì porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nello statuto della Società, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica;

e) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, anche mediante delega di funzioni, dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

f) gli Enti Soci esercitano su Genova Parcheggi S.p.A. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti e alle funzioni a essa delegate: in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.

Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ

2.1 I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di Genova Parcheggi S.p.A. quale società in house providing per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Genova, dell'Istituto Giannina Gaslini, dell'Ospedale Policlinico San Martino e della Città Metropolitana di Genova soci, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nello Statuto della Società e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su GENOVA PARCHEGGI S.p.A.

2.2 I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto della Società, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa che opera secondo il modello "in house providing" ai sensi dell'art. 1 e 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016.

2.3 I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società in house.

2.4 Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da Genova Parcheggi S.p.A. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

2.5 I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

3.1 Le attività della Società, secondo il modello dell'"in house", saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.

3.2 La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

3.3 Il controllo da parte dei Soci si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione:

1. della Relazione previsionale aziendale di cui all'articolo 25 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione del Comune di Genova e degli altri Enti soci pubblici;
2. di ogni atto ulteriore previsto dallo Statuto e dai presenti Patti parasociali;

B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di cui all'articolo 27 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci;
2. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

C) il controllo successivo attraverso:

1. la trasmissione ai soci della relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova, dall'Istituto Gaslini, dall'Ospedale Policlinico San Martino e dalla Città Metropolitana di Genova, e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione;
2. la trasmissione della relazione sul governo societario di cui all'art. 31;
3. l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori.
- 3.4 Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.
- 3.5 La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.
- 3.6 È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

4 - ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO

- 4.1 Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.
- 4.2 L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.
- 4.3 L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti alla Società e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.
- 4.4 L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
- 4.5.1 L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 25 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società: – relazioni semestrali di cui all'articolo 27 dello Statuto; – piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.
- 4.5.2. I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.
- 4.5.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole.
- 4.5.4. Le deliberazioni aventi a oggetto funzioni delegate da un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso Socio delegante esprima voto favorevole.
- 4.6 Ciascun Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.
- 4.7 I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.
- 4.8 L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società, presso la

sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L'Assemblea di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

4.9 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell'Assemblea di Coordinamento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.

4.10 L'Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l'Organo Amministrativo della Società.

4.11 In prima convocazione, l'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività dell'Assemblea di Coordinamento, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

4.12 La Segreteria dell'Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società.

4.13 Ciascun componente dell'Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell'ambito del proprio Ente o altro Socio per le riunioni dell'Assemblea stessa. L'Assemblea di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

4.14 La violazione dei presenti Patti Parasociali, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.

5 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

5.1 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) nei restanti casi, i soci nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

5.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea stessa tra i membri nominati dal Comune di Genova.

5.3 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto.

5.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo.

6 - OBBLIGHI

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

7 - RECESSO

La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.

8 - CONVENZIONE/DISCIPLINARE DI ESECUZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IN HOUSE

8.1 I Soci sottoscrivono con Genova Parcheggio S.p.A. una Convenzione/ Disciplinare di esecuzione relativo alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'in house sulla Società stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi e alle modalità di svolgimento dei servizi affidati, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti alla Società per gli specifici affidamenti.

8.2 Gli specifici Contratti/Convenzioni/Disciplinari per lo svolgimento delle attività eventualmente affidate, ai sensi del paragrafo precedente, dovranno avere contenuto specifico e dettagliato, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento d'attività.

8.3 Il Socio che impartisce una delega di funzioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) L.R. Lig. 33/2013 e dell'art. 4 dello Statuto definisce unilateralmente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e) dello Statuto medesimo, i contenuti di tale delega di funzioni nonché regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni statutarie, assicurino all'Ente delegante un controllo ed una interazione con la Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture.

9 - DURATA

9.1 I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza.

9.2 Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.

9.3 Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali.

10 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

10.1 Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dai Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza della partecipazione azionaria alla Società.

10.2 L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

10.3 L'adesione ai presenti Patti Parasociali consegue all'acquisizione di una partecipazione nella società: per effetto di tale adesione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nei patti medesimi.

11 - FORO COMPETENTE

11.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

12 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ

12.1 I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 – Tariffa Parte II.

12.2 Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-272 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA DI N. 5.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. IN FUNZIONE DELL'ATTRIBUENDA
DELEGA ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PREDETTO ENTE DELLE
FUNZIONI DI AGENZIA LOCALE DELLA MOBILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 7 DELLA L. R. LIGURIA N. 33/2013 - APPROVAZIONE
CONSEQUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI PATTI
PARASOCIALI**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

04/10/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Nadia Magnani]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 185 0 0	DIREZIONE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-272 DEL 03/10/2023	

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI N. 5.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ GENOVA PARCHEGGI S.P.A. IN FUNZIONE DELL'ATTRIBUENDA DELEGA ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PREDETTO ENTE DELLE FUNZIONI DI AGENZIA LOCALE DELLA MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. R. LIGURIA N. 33/2013 - APPROVAZIONE CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI PATTI PARASOCIALI

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: (*)

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

(*) importi previsionali

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2023	70004	2300	0,00	26.200,00	E + 26.200,00 (*)

(*) la richiesta di variazione è già stata presentata al Settore Bilanci in data 26/09/2023.

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera
PARTECIPAZIONI (**)	CONTROLLATE	CESSIONE N. 5000 AZIONI DI GENOVA PARCHEGGI A CITTA' METROPOLITANA	606.653.749,90 (**)	606.627.549,90 (**)

(**) Di cui il valore attuale della partecipazione in Genova Parcheggi (tratto dal Rendiconto 2022 dell'Ente, dove la partecipazione medesima è valutata a P.N. al 31/12/2021) è pari ad € 2.599.694,60; il valore di cessione della partecipazione di 5.000 azioni a Città metropolitana è calcolato a P.N. al 31/12/2022; il valore post-delibera è calcolato per differenza in € 2.573.494,60. La partecipazione verrà pagata per cassa da Città Metropolitana.

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 04/10/2023

Il Dirigente
(Dott.ssa Nadia Magnani)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-272 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA DI N. 5.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. IN FUNZIONE DELL'ATTRIBUENDA
DELEGA ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PREDETTO ENTE DELLE
FUNZIONI DI AGENZIA LOCALE DELLA MOBILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 7 DELLA L. R. LIGURIA N. 33/2013 - APPROVAZIONE
CONSEQUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI PATTI
PARASOCIALI**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04/10/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-272 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA DI N. 5.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. IN FUNZIONE DELL'ATTRIBUENDA
DELEGA ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PREDETTO ENTE DELLE
FUNZIONI DI AGENZIA LOCALE DELLA MOBILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 7 DELLA L. R. LIGURIA N. 33/2013 - APPROVAZIONE
CONSEQUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI PATTI
PARASOCIALI**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

04/10/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese